

# LA SETTIMANA IN BREVE

**02**

## **Notizie**

### FISCALE

- 02 ACCERTAMENTO - Accertamento e controlli - Indici sintetici di affidabilità fiscale
- 03 IMPOSTE INDIRETTE - Registro
- 05 TRIBUTI LOCALI - Imposta municipale propria (IMU)
- 06 SANZIONI AMMINISTRATIVE - Principi generali - Ravvedimento operoso

### LAVORO

- 07 PREVIDENZA
- 08 PREVIDENZA - Contributi IVS artigiani e commercianti

**09**

## **Leggi In evidenza**

**11**

## **Scadenze**

## ACCERTAMENTO

Accertamento e controlli - Indici sintetici di affidabilità fiscale - Applicazione per il periodo d'imposta 2020 (circ. Agenzia delle Entrate 4.6.2021 n. 6)

Con la circ. 4.6.2021 n. 6, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le principali novità che hanno interessato gli ISA per il periodo d'imposta 2020, riguardanti soprattutto la revisione congiunturale e l'introduzione delle nuove cause di esclusione in conseguenza dell'emergenza epidemiologica.

### **Correttivi congiunturali**

La revisione congiunturale straordinaria degli ISA ha determinato l'introduzione di correttivi basati sull'entità dei fattori sintomatici dello stato di difficoltà economica verificatasi nel 2020, quali:

- la contrazione della produttività settoriale;
- le giornate di chiusura disposte dai decreti che si sono succeduti nel corso del 2020, differenziate per ciascun codice ATECO;
- la riduzione del valore dei ricavi e dei compensi nel 2020 rispetto al 2019, riferite al singolo contribuente;
- la riduzione dei costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi rispetto al valore del periodo d'imposta precedente per singolo contribuente;
- la variazione della forza lavoro dipendente del settore ISA sulla base dei dati del modello UniEmens di fonte INPS.

Per quanto riguarda gli indicatori elementari di affidabilità definiti tramite stime (ricavi per addetto, compensi per addetto, valore aggiunto per addetto, reddito per addetto), l'intervento è consistito nell'adeguare dette stime, agendo sulla riduzione degli *input* della produzione, del coefficiente individuale e degli addetti all'attività non dipendenti e sulla base della contrazione della produttività settoriale.

Per quanto riguarda gli altri indicatori elementari di affidabilità (durata e decumulo delle scorte) e anomalia, definiti da soglie economiche di riferimento, l'intervento ha determinato, nella maggior parte dei casi, l'adeguamento delle soglie alle nuove condizioni economiche.

### **Nuove cause di esclusione**

A seguito dell'emergenza sanitaria, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2020, gli ISA non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che:

- hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente;
- hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
- esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella Tabella 2 delle istruzioni alla compilazione dei modelli ISA - Parte generale.

Ricorrendo tali cause di esclusione, permane comunque l'obbligo di compilazione della comunicazione dei dati rilevanti e la sua allegazione al modello REDDITI, sebbene i risultati conseguiti non rilevino ai fini della formazione delle liste selettive ai fini dei controlli fiscali. Allo stesso modo, l'operatività di una causa di esclusione preclude l'accesso al regime premiale ISA, da ultimo definito dal provv. [103206/2021](#).

Le istruzioni dei modelli REDDITI 2021 riportano con codice 18 l'ulteriore causa di esclusione "Altro". Non è chiaro quali fattispecie possano essere interessate posto che i modelli REDDITI rinviano alle istruzioni alla compilazione dei modelli ISA che non risultano sul punto ancora aggiornate. Al riguardo, nessuna indicazione è stata fornita dalla circolare in commento. In base alle specifiche tecniche ai modelli di dichiarazione, tale codice non risulterebbe ancora utilizzabile.

### **Compilazione del modello a fini statistici**

Viene precisato che i contribuenti che risultano esclusi dall'applicazione degli ISA (non solo per l'operatività di una delle nuove cause legate all'emergenza sanitaria), ma che sono comunque tenuti alla presentazione del relativo modello, possono evitare l'acquisizione dei dati "precalcolati" limitandosi alla sola compilazione del modello. Dunque, tali soggetti devono dichiarare nel quadro RE/RF/RG del modello REDDITI la specifica

causa di esclusione, compilare il modello ISA, prescindendo dall'importazione delle variabili precalcolate e senza effettuare il calcolo, e allegare il modello ISA al modello REDDITI.

### ***Novità relative alla modulistica***

Tra le novità che hanno interessato la modulistica, viene segnalata la completa sostituzione, negli ISA relativi alle attività professionali, del quadro contabile G con il quadro H, che presenta una struttura e una composizione dei rigli sostanzialmente analoga a quella del quadro RE dei modelli REDDITI.

Nel quadro H, così come nel quadro F (relativo ai dati contabili delle attività d'impresa), non devono essere riportati gli importi dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica.

In relazione alla compilazione del quadro A (Personale) dei modelli ISA relativi ad attività svolte in forma di lavoro autonomo, nei rigli da A01 ad A03, il numero delle giornate retribuite deve essere indicato al netto delle giornate non "effettivamente lavorate" per effetto del ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga o ad altri istituti simili.

Infine, viene dato conto della nuova funzionalità che permette ai contribuenti che utilizzano il *software* "Il tuo ISA 2021" di importare i dati contabili comuni ai modelli REDDITI e ISA che sono stati già dichiarati nei quadri RE, RF, RG dei modelli REDDITI 2021 con il *software* dichiarativo "RedditiOnLine".

---

art. 9 bis DL 24.4.2017 n. 50

DM 2.2.2021 Ministero dell'Economia e delle finanze

Circolare Agenzia Entrate 4.6.2021 n. 6

*Il Quotidiano del Commercialista del 5.6.2021 - "Per gli esclusi dagli ISA, compilazione del modello senza variabili precalcolate" - Rivetti*

*Il Sole - 24 Ore del 5.6.2021, p. 24 - "Compilazione solo statistica con gli esoneri Covid dagli Isa" - Pegorin - Ranocchi*

*Il Quotidiano del Commercialista del 27.4.2021 - "Per il regime premiale ISA confermato il criterio della media semplice" - Rivetti*

*Il Quotidiano del Commercialista del 20.5.2021 - "Estese le cause di esclusione dagli ISA" - Rivetti*

---

## **IMPOSTE INDIRETTE**

**Registro - Cessione di cubatura - Diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale - Imposta proporzionale del 3% (Cass. SS.UU. 9.6.2021 n. 16080)**

Con la sentenza a Sezioni Unite 9.6.2021 n. [16080](#), la Corte di Cassazione ha composto il contrasto interpretativo sulla natura della cubatura e sulle conseguenze in tema di imposte indirette applicabili, affermando che si tratta di un negozio immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale, che sconta l'imposta di registro con aliquota al 3% ex [art. 9](#) della Tariffa, parte I, allegata al DPR [131/86](#).

### ***Nozione di cessione di cubatura***

La cessione di cubatura non è disciplinata nel nostro ordinamento, salvo per quanto previsto dall'[art. 2643](#) co. 2-bis c.c., ai sensi del quale vanno trascritti "i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale".

In sostanza, con la cessione di cubatura, il proprietario di un terreno può accordarsi per il trasferimento della capacità edificatoria del suo lotto (o di parte di essa) con il proprietario di un terreno contiguo. Egli, in questo modo, potrà costruire per una volumetria maggiore di quella originariamente prevista per il suo fondo dagli strumenti urbanistici.

La cessione di volumetria risponde all'interesse privato allo sfruttamento della capacità edificatoria di un determinato terreno ma, poiché incide sulla pianificazione territoriale realizzata dai Comuni, deve tenere conto dell'interesse pubblico ad un adeguato sfruttamento del territorio. In ragione della coesistenza di questi interessi, il trasferimento della cubatura necessita di:

- un negozio di diritto privato con cui il cedente manifesti la volontà di perdere parte della propria quota di cubatura edificabile;
- un provvedimento della Pubblica Amministrazione che attribuisca il permesso di costruire al beneficiario della cessione.

Fino all'intervento delle Sezioni Unite, la natura della cubatura e la conseguente qualificazione del negozio di trasferimento al fine di determinarne il trattamento fiscale sono state oggetto di contrasto interpretativo.

Sul punto, prima dell'intervento delle Sezioni Unite si registravano diverse teorie.

#### ***Tesi della cessione di diritto reale***

Secondo un primo orientamento, accolto dall'Amministrazione finanziaria (ris. 24.10.2018 n. [80](#) e, in passato, R.M. [250948/76](#)) ed avallato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. 14.12.88 n. [6807](#), C.T.C. 2.11.98 n. [5363](#) e Cass. 14.5.2007 n. [10979](#)), la cessione di cubatura andrebbe assimilata ad una cessione di diritti reali, configurando il distacco e il successivo trasferimento da un terreno ad un altro del diritto di costruire per una determinata volumetria o superficie, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati. Più specificamente, la cessione di cubatura è stata ricondotta all'atto costitutivo di servitù a non edificare, all'atto costitutivo del diritto di superficie, ad una rinuncia al diritto di edificare, all'atto costitutivo di un diritto reale atipico.

Da tali ricostruzioni discende che l'imposta sulla cessione è quella prevista per i trasferimenti di terreni edificabili ([art. 1](#) della Tariffa, parte I, allegata al DPR [131/86](#)), pari al 9%.

#### ***Cessione di bene non immobiliare o di diritto obbligatorio***

Secondo un'altra tesi, la cessione di cubatura è un negozio ad effetti obbligatori, in cui il trasferimento si realizza solo a seguito del provvedimento, discrezionale e non vincolato, della P.A. che attribuisce il permesso di costruire al beneficiario della cessione (così Cass. [24948/2018](#) e Cass. [20623/2009](#)).

Da ciò discenderebbe l'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota del 3% ([art. 9](#) della Tariffa, parte I, allegata al DPR [131/86](#)).

Detta impostazione è stata avvalorata anche dal Consiglio nazionale del Notariato, Studio n. [540-2014/T](#), secondo cui la cessione di cubatura è assimilabile ad una fattispecie di natura obbligatoria ricadente nella disposizione residuale recata dall'[art. 9](#) della Tariffa, parte I, allegata al DPR [131/86](#).

A questo orientamento ha aderito la giurisprudenza di merito (C.T. Reg. Piemonte 8.6.2016 n. [721/2016](#)), che ha applicato alla cessione di volumetria l'imposta di registro del 3%, negando l'applicabilità delle aliquote previste per le cessioni immobiliari.

#### ***Decisione delle Sezioni Unite***

La Corte di Cassazione ha statuito che il negozio, con cui il proprietario di un fondo distacca in tutto o in parte la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sé stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo, è atto:

- immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale;
- non richiedente la forma scritta ad substantiam ex [art. 1350](#) c.c.;
- trascrivibile ex [art. 2643](#) co. 1 n. 2-bis c.c.;
- assoggettabile ad imposta proporzionale di registro come atto diverso da quelli altrove indicati dalla Tariffa allegata al DPR [131/86](#), avente ad oggetto prestazione a contenuto patrimoniale ex [art. 9](#) Tariffa, parte I, allegata al DPR [131/86](#) nonché, in caso di trascrizione e voltura, ad imposta ipotecaria e catastale in misura fissa ex [artt. 4](#) Tariffa allegata al DLgs. [347/90](#) e [10](#) co. 2 del medesimo decreto.

La Cassazione ha aderito alla teoria della natura non reale del diritto, ma si è discostata dalla ricostruzione della cessione come atto ad effetti obbligatori in cui il trasferimento si realizza solo a seguito del provvedimento, discrezionale e non vincolato, della P.A. che attribuisce il permesso di costruire al beneficiario della cessione, in quanto tale teoria "*sposta eccessivamente il baricentro della fattispecie sul suo lato pubblicistico*", attribuendo al contratto una mera funzione preparatoria rispetto al rilascio del permesso di costruire.

La cessione di cubatura realizza un trasferimento di un diritto non reale, che, però, è pur sempre trasferito per effetto di un negozio privatistico.

Per la Cassazione, la tesi è confermata dall'[art. 2643](#) co. 2-bis c.c. che, prevedendo la trascrivibilità dei diritti edificatori, in cui è ricompresa anche la cessione di cubatura, dimostrerebbe che tali diritti non hanno natura reale (se fossero diritti reali sarebbero trascrivibili senza necessità di un'espressa previsione).

La disposizione chiarisce, inoltre, che tali diritti sono costituiti e trasferiti direttamente per effetto del contratto tra le parti e il permesso di costruire si configura come elemento esterno di regolazione pubblicistica di un diritto di origine privatistica.

---

Tariffa Parte I art. 9 TUR

*Il Quotidiano del Commercialista del 10.6.2021 - "Cessione di cubatura con registro al 3%" - Pasquale*

*Il Sole - 24 Ore del 10.6.2021, p. 32- "Registro al 3% sulla cessione del diritto di cubatura" - Busani*

*Italia Oggi del 10.6.2021, p. 24- "Cessione cubatura al fondo vicino Il registro è al 3% (e non all'8%)" - Ferrara*  
Cass. SS.UU. 9.6.2021 n. 16080

*Il Quotidiano del Commercialista del 12.11.2018- "Natura della cessione di cubatura ancora incerta" - Pasquale*  
*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Cessione di cubatura" - Mauro A.*

---

## TRIBUTI LOCALI

**Imposta municipale propria (IMU) - Omessa dichiarazione - Versamento delle imposte - Sanzione applicabile (Cass. 9.6.2021 n. 16056)**

In caso di omessa dichiarazione ICI, seguita dal versamento delle imposte dovute, non opera la sanzione proporzionale da omessa dichiarazione, ma la sanzione fissa per la dichiarazione affetta da errori che non hanno inciso sulla debenza del tributo (Cass. 9.6.2021 n. [16056](#)).

L'art. 14 del DLgs. 504/92 sanciva che:

- per l'omessa dichiarazione, c'era una sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 51,65 euro;

- per la dichiarazione inesatta, c'era una sanzione da 51,65 euro a 258,23 euro.

Nel sistema attuale, le conclusioni a cui è pervenuta la Cassazione sono a maggior ragione valide.

L'omessa dichiarazione IMU è punita con la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non versata, con un minimo di 50,00 euro ([art. 1](#) co. 775 della L. 160/2019).

Considerato che non è stata riproposta la dichiarazione inesatta, se il contribuente omette la dichiarazione ma poi versa le imposte, non si può che applicare la sanzione di 50,00 euro.

In ambito IMU, tale soluzione è l'unica percorribile, vuoi perchè l'[art. 1](#) co. 775 della L. 160/2019, non parla, come l'[art. 14](#) del DLgs. 504/92, di "imposta dovuta" ma di "imposta non versata", vuoi perchè l'[art. 1](#) co. 774 della L. 160/2019, nel sanzionare gli omessi versamenti, in via speculare parla di "omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione".

Stesse considerazioni valgono per l'[art. 2](#) del DLgs. 471/97, che, per l'omessa presentazione del modello 770, parla di ritenute "non versate".

### ***Effetti del principio***

Il principio è della massima importanza, considerato che può avere effetto in una serie indeterminata di casi.

Laddove il legislatore, specie in tema di omessa dichiarazione, parla di "imposte dovute", si intendono non quelle astrattamente ma quelle effettivamente dovute.

Qualora sia omessa la dichiarazione, se il debito che ne emerge è pari a 100.000,00 euro, se il contribuente, per ipotesi, ha versato 90.000,00 euro, la sanzione proporzionale va applicata su 10.000,00 euro.

Se, invece, ha pagato tutte le imposte (cosa non rara, posto che l'omissione può essere frutto di sola dimenticanza e non di volontà evasiva), ci sarà la sanzione minima, laddove prevista, oppure, volendo aderire in tutto alla tesi della sentenza, quella da dichiarazione inesatta, sempre ove prevista.

### ***Comparti impositivi***

Per le imposte sui redditi, la dichiarazione omessa è punita a livello generale con la sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute ([art. 1](#) del DLgs. 471/97); se dalla dichiarazione non emergono imposte, c'è la sanzione fissa da 250,00 euro a 1.000,00 euro.

Per la dichiarazione IVA la disposizione è simile ([art. 5](#) del DLgs. 471/97).

Se le imposte sono versate, o si applica la menzionata sanzione fissa o, accettando la tesi della sentenza, la sanzione, sempre fissa (da 250,00 euro a 2.000,00 euro) da dichiarazione inesatta ([art. 8](#) del DLgs. 471/97).

Lo stesso vale per la dichiarazione di conguaglio del c.d. bollo virtuale ([art. 25](#) del DPR 642/72).

L'omissione è punita con sanzione dal 100% al 200% dell'imposta dovuta. Non essendoci un minimo nè una sanzione per dichiarazione inesatta, nessuna sanzione è dovuta se le imposte sono state per intero pagate.

---

art. 1 DLgs. 18.12.1997 n. 471

art. 14 DLgs. 30.12.1992 n. 504

*Il Quotidiano del Commercialista del 10.6.2021 - "Omessa dichiarazione IMU con tributo versato soggetta a sanzione fissa" - Cissello*

*Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "IMU - Disciplina dal 2020" - Cissello A.*

Via F. Ferrucci, 57 – 59100 Prato (PO) – Tel. 0574/575795

[info@bgsm.it](mailto:info@bgsm.it) – [www.bgsm.it](http://www.bgsm.it)

---

## SANZIONI AMMINISTRATIVE

### Principi generali - Ravvedimento operoso - Dichiarazione integrativa - Termini - Proroghe da Covid-19 (risposta interpello Agenzia delle Entrate 9.6.2021 n. 396)

La dichiarazione integrativa, sia a favore sia a sfavore del contribuente, può essere presentata, come sancisce l'[art. 2](#) co. 8 del DPR 322/98, entro i termini di decadenza dal potere di accertamento.

Il ravvedimento operoso, che spesso si concretizza, per le modalità operative, in una dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente, soggiace anch'esso, secondo l'opinione maggioritaria, ai termini decadenziali.

Nel contesto *ante* L. [208/2015](#), sino all'anno 2015 (dichiarazioni presentate nel 2016), in base agli [artt. 43](#) del DPR 600/73 e 57 del DPR [633/72](#), l'avviso di accertamento, a pena di decadenza, va notificato entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

È poi sopravvenuto l'[art. 157](#) del DL 34/2020, secondo cui gli accertamenti che scadono dall'8.3.2020 al 31.12.2020 devono essere emessi entro il 31.12.2020 e notificati dall'1.3.2021 al 28.2.2022.

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 9.6.2021 n. [396](#), è stato precisato che, siccome il menzionato [art. 157](#) del DL 34/2020 non ha postergato anche i termini per le dichiarazioni integrative, sia la dichiarazione integrativa a favore del contribuente sia il ravvedimento operoso, relativi all'anno 2015 (dichiarazioni presentate nel 2016), andavano eseguiti entro i termini ordinari, ovvero entro il 31.12.2020.

Implicitamente, si sostiene, in modo poco condivisibile, che solo se la violazione fosse stata già constatata (viene da ipotizzare, ad esempio, mediante PVC consegnato nel corso del 2020), sarebbe possibile il ravvedimento sino al 28.2.2022 (in questi termini, secondo la risposta [396](#), si sarebbe espressa la stessa Agenzia delle Entrate nel Videoforum del 14.1.2021).

Viene confermata, in sostanza, la precedente risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.12.2020 n. [620](#).

#### **Profili critici**

La tesi appare censurabile.

Nel momento in cui l'[art. 2](#) del DPR 322/98 (e, di riflesso, l'[art. 13](#) del DLgs. 472/97) sancisce che la dichiarazione integrativa deve avvenire entro i termini di decadenza per l'accertamento, dovrebbe essere naturale che, se viene in qualsiasi maniera posticipato il menzionato termine, ciò espliciti effetto sull'integrativa.

Nei fatti, i termini di accertamento sono stati posticipati, quantomeno nei confronti del contribuente, dal 31.12.2020 al 28.2.2022, in quanto l'accertamento viene ad esistenza quando viene notificato.

Poco importa che la sottoscrizione fosse dovuta comunque avvenire entro il 31.12.2020 (la sottoscrizione è evento interno, che non viene comunicato se non mediante la successiva notifica).

#### **Effetti**

Eventuali ravvedimenti operosi posti in essere dall'1.1.2021 in poi sono a rischio disconoscimento, nella misura in cui l'accertamento fosse stato già emesso entro il 31.12.2020.

A ben vedere, se risulta la mancata emissione dell'atto entro il 31.12.2020, addirittura si può sostenere che il contribuente abbia diritto al rimborso di tutto quanto ha versato, non essendo la violazione più ravvedibile nè perseguibile.

Invece, se l'accertamento fosse ormai stato emesso, dalle somme dovute devono essere detratte quelle pagate a seguito di ravvedimento, pure a titolo di sanzioni.

Al contribuente, in alternativa al ricorso, non resta che fruire della meno favorevole acquiescenza con riduzione al terzo delle sanzioni irrogate ([art. 15](#) del DLgs. 218/97) o, in subordine oppure quando si intende contestare l'imposta, della definizione delle sole sanzioni sempre al terzo dell'irrogato ([art. 17](#) del DLgs. 472/97).

---

art. 2 DPR 22.7.1998 n. 322

art. 34 DL 28.10.2020 n. 137

Risposta interpello Agenzia Entrate 24.12.2020 n. 620

Risposta interpello Agenzia Entrate 9.6.2021 n. 396

**Lavoro**

## PREVIDENZA

Assegno unico e universale - Slittamento al 2022 - Introduzione dell'assegno "ponte" - Novità del DL 8.6.2021 n. 79

Il DL 8.6.2021 n. [79](#) (pubblicato sulla *G.U.* 8.6.2021 n. 135) introduce, dall'1.7.2021 al 31.12.2021, un assegno temporaneo per i figli minori (c.d. assegno "ponte") corrisposto su base mensile, a sostegno delle famiglie che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare, dopo il rinvio al 2022 dell'attuazione della L. [46/2021](#) istitutiva dell'assegno unico e universale. L'assegno viene corrisposto mensilmente per ciascun figlio minore.

Il DL [79/2021](#) dispone inoltre un aumento, dall'1.7.2021 al 31.12.2021, degli importi mensili dell'assegno per il nucleo familiare già in vigore.

### **Soggetti beneficiari**

L'assegno "ponte" spetta ai nuclei familiari in possesso di un ISEE inferiore a 50.000,00 euro annui e il richiedente deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
- essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

### **Importo**

L'importo dell'assegno varia in relazione alla situazione economica della famiglia attestata dall'ISEE e al numero di figli (fino a un importo massimo di 217,80 euro), con una maggiorazione:

- del 30% dell'importo unitario dell'assegno, se nel nucleo sono presenti più di due figli;
- di 50,00 euro per ciascun figlio minore affetto da disabilità.

### **Presentazione della domanda**

L'INPS comunicherà le modalità di presentazione della domanda entro il 30.6.2021. L'assegno spetta normalmente a partire dal mese di presentazione della domanda, mentre quelle presentate entro il 30.9.2021 daranno diritto alle mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

### **Erogazione dell'assegno**

L'importo spettante viene accreditato sull'IBAN del richiedente. Qualora quest'ultimo percepisca il Reddito di cittadinanza, l'importo dell'assegno sarà corrisposto congiuntamente a esso con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza (con carta RdC), fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità.

In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull'IBAN di ciascun genitore.

---

DL 8.6.2021 n. 79

*Il Quotidiano del Commercialista del 9.6.2021 - "Al via l'assegno "ponte" dal 1° luglio fino a fine anno" - Tombari*

## PREVIDENZA

Contributi IVS artigiani e commercianti - Soci lavoratori di srl - Imponibile contributivo (circ. INPS 10.6.2021 n. 84)

Con la circ. 10.6.2021 n. [84](#), l'INPS ha recepito le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, formulate sulla base del recente orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr. Cass. n. [23790/2019](#)), secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

Viene pertanto rivista la posizione assunta in senso contrario dall'Istituto previdenziale con la risalente circ. 12.6.2003 n. [102](#).

### **Posizione originaria dell'INPS**

A fronte dell'estensione dell'assicurazione obbligatoria ai soci di srl che partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, disposta dall' [art. 1](#) co. 203 L. 662/96, con la circ. n. [102/2003](#) (§ 2), l'INPS ha sostenuto che, per ciascun socio lavoratore, la base imponibile per il calcolo dei contributi è costituita:

- dalla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate che abbiano optato per il regime della trasparenza ai sensi dell'[art. 116](#) del TUIR;

- ovvero, in caso di srl "non trasparenti", dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali al medesimo attribuibile in ragione della quota di partecipazione agli utili, a prescindere da eventuali accantonamenti a riserva e dall'effettiva distribuzione degli utili stessi.

Per tale ultimo caso, con la medesima circ. n. [102/2003](#), l'INPS ha anche indicato che, in presenza della predetta quota del reddito d'impresa della srl, la stessa costituisce base imponibile ai fini contributivi sia allorché il socio sia tenuto all'iscrizione alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti per l'attività svolta nella società a responsabilità limitata, sia allorché il titolo dell'iscrizione derivi, ad esempio, dall'attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone.

In pratica, in base a tale impostazione, ogni qualvolta un soggetto iscritto alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti abbia una partecipazione in srl "non trasparenti", ai fini della determinazione della base imponibile, occorre integrare i redditi d'impresa eventualmente riportati nei quadri RF, RG, LM e RH del modello REDDITI PF con quelli derivanti all'iscritto dalla suddetta partecipazione, indicati nella dichiarazione della società partecipata. Tale impostazione risulta peraltro confermata con la circ. INPS n. [79/2020](#) (§ 2.1).

### **Orientamento giurisprudenziale**

Successivamente, il predetto orientamento dell'INPS è stato disconosciuto non solo dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte, Cass. n. [4180/2021](#)), ma anche dalla giurisprudenza di merito (per tutte, App. sez. Lavoro Torino [30.5.2019](#) e App. Sez. Lavoro Perugia [24.1.2020](#)).

In particolare, la citata giurisprudenza ha stabilito che:

- i redditi attribuiti ai soci di società di capitali costituiscono redditi di capitale e non d'impresa, come invece richiesto dall'[art. 3-bis](#) del DL 384/92 ai fini del computo della base imponibile contributiva;

- per far sorgere l'obbligo contributivo, il socio deve partecipare personalmente al lavoro aziendale, così come previsto dall'[art. 1](#) co. 203 della L. 662/96.

Su tale punto, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. [23790/2019](#), ha stabilito che *"l'obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all'interno dell'azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall'INPS"*.

### **Nuove indicazioni dell'INPS**

In conclusione, con la circ. [84/2021](#), l'INPS ricorda che in ogni caso restano ferme le regole ordinarie di obbligo contributivo in caso di svolgimento dell'attività lavorativa all'interno di società di capitali da parte dei soggetti che hanno quote di partecipazione nelle stesse società.

Inoltre, si rende noto che, considerati gli oggettivi profili di complessità della normativa in esame e l'avvenuto consolidamento di un nuovo orientamento della Corte di Cassazione, al fine di tutelare il legittimo affidamento e preservare l'integrità delle posizioni previdenziali dei lavoratori del settore, le nuove indicazioni fornite con la circolare in questione, relative alla determinazione della base imponibile, avranno effetto con

decorrenza a partire dall'anno di imposta 2020.

art. 3 bis co. 1 DL 19.9.1992 n. 384

Circolare INPS 12.6.2003 n. 102

Circolare INPS 10.6.2021 n. 84

*Il Quotidiano del Commercialista del 11.6.2021 - "Per artigiani e commercianti imponibile contributivo senza redditi di capitale" - Mamone*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Contribuzione artigiani e commercianti" - Rivetti P.*

*Guide Eutekne - Previdenza - "Contribuzione artigiani e commercianti" - Quintavalle R.*

Cass. Sez. Lavoro 24.9.2019 n. 23790

## Leggi in evidenza

### AGEVOLAZIONI

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 3.3.2021 N. 60353

#### AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI - Regime degli "impatriati" - Prolungamento della durata - Modalità e termini di esercizio dell'opzione - Versamento dell'importo una tantum

L'art. 5 co. 1 del DL 30.4.2019 n. 34, conv. L. 28.6.2019 n. 58, inserendo il co. 3-bis nell'art. 16 del DLgs. 14.9.2015 n. 147, ha previsto la proroga per ulteriori cinque periodi d'imposta del regime speciale per i lavoratori impatriati, con una tassazione del 50% del reddito ovvero del 10% in presenza dei requisiti contenuti nello stesso comma.

I successivi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 5 del DL 34/2019, inseriti dall'art. 1 co. 50 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), prevedono la possibilità, anche per i "vecchi" lavoratori impatriati, ad esclusione degli sportivi professionisti di cui alla L. 23.3.81 n. 91, di estendere il beneficio per ulteriori cinque periodi d'imposta.

Per accedere ai benefici in esame, i soggetti interessati devono:

- essere stati iscritti all'AIRE o, alternativamente, essere cittadini di Stati membri dell'Unione europea;
- avere trasferito la residenza prima del 30.4.2019;
- essere già beneficiari, alla data del 31.12.2019, delle agevolazioni per gli impatriati.

In attuazione di tali disposizioni, con il presente provvedimento sono state definite le modalità di esercizio dell'opzione ai fini del prolungamento di ulteriori cinque periodi d'imposta del regime previsto per i lavoratori impatriati.

#### ***Versamento di un importo una tantum***

I lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi esercitano l'opzione per il prolungamento del regime agevolato, di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015, mediante il versamento, in un'unica soluzione, di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia e oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione.

L'importo del 10% è dovuto se il soggetto, al momento dell'esercizio dell'opzione, ha almeno un figlio minorenni, anche in affidamento preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni.

L'importo pari al 5% si applica invece se il soggetto, al momento dell'esercizio dell'opzione, ha almeno tre figli minorenni, anche in affidamento preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi

precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni.

In entrambi i casi, l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

#### ***Modalità di versamento dell'importo richiesto***

Il suddetto importo deve essere versato mediante il modello F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall'art. 17 del DLgs. 241/97.

Come stabilito dalla ris. Agenzia delle Entrate 15.4.2021 n. 27, il versamento deve quindi avvenire utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (ELIDE).

#### ***Termini di versamento dell'importo richiesto***

Il suddetto importo deve essere versato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015.

Se il primo periodo di fruizione dell'agevolazione è terminato il 31.12.2020, il versamento deve essere effettuato entro il 30.8.2021 (180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame).

#### ***Codici tributo***

Ai fini del versamento in esame, con la suddetta ris. Agenzia delle Entrate 15.4.2021 n. 27 sono stati istituiti i seguenti codici tributo, da utilizzare nel modello F24 ELIDE:

- "1860", denominato "Importo dovuto (10 per cento) per l'adesione al regime agevolato di cui all'art. 5, comma 2-bis, lett. a), del DL n. 34 del 2019";
- "1861", denominato "Importo dovuto (5 per cento) per l'adesione al regime agevolato di cui all'art. 5, comma 2-bis, lett. b), del DL n. 34 del 2019".

#### ***Compilazione del modello F24 ELIDE***

Il modello F24 ELIDE va compilato indicando, nella sezione "CONTRIBUENTE", i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che opta per l'adesione al regime agevolato.

Nella sezione "ERARIO ED ALTRO" devono invece essere indicati:

- nel campo "tipo", la lettera "R";
- nel campo "elementi identificativi", se applicabile, il codice fiscale del datore di lavoro cui il lavoratore dipendente presenterà la richiesta di applicazione del regime agevolato;
- nel campo "codice", il previsto codice tributo;
- nel campo "anno di riferimento", l'anno corrispondente al primo periodo d'imposta di fruizione dell'agevolazione di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015, nel formato "AAAA";
- nel campo "importi a debito versati", l'importo dovuto.

#### ***Comunicazione dell'opzione al datore di lavoro***

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015, i lavoratori dipendenti presentano al datore di lavoro una richiesta scritta entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione, ovvero entro il 30.8.2021 se tale periodo si è concluso il 31.12.2020.

#### ***Comunicazione dell'opzione da parte dei lavoratori autonomi***

I soggetti che esercitano un'attività di lavoro autonomo, invece, comunicano l'opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale hanno effettuato il versamento del suddetto importo del 5% o 10%.

# Scadenze della settimana

## 13 giugno 2021, Domenica \*

### Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Secondo versamento per il periodo contabile maggio-giugno, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile gennaio-febbraio

## 14 giugno 2021, Lunedì

### IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di febbraio, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

### IVA

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di febbraio, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

## 15 giugno 2021, Martedì

### Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente

### IRES, IRAP e IVA

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati"

### IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

CAF-dipendenti e professionisti - Termine per consegnare ai contribuenti la copia del modello 730/2021 elaborato e per inviare le dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate, in relazione ai modelli 730/2021 presentati entro il 31.5.2021

Sostituti d'imposta - Consegna ai contribuenti copia del modello 730/2021, invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate e consegna modelli 730-1 a un intermediario o in Posta, in relazione ai modelli 730/2021 presentati entro il 31.5.2021

### IVA

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

**16 giugno 2021, Mercoledì**

### Addizionale comunale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

### Addizionale del 10%

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

### Addizionale regionale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

### Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017

### Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

### Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, relativi al trimestre ottobre-dicembre dell'anno precedente

### Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

### Contributo INPS ex L. 335/95

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

## IMPI

Soggetti passivi - Termine per il versamento della prima rata dell'imposta dovuta per l'anno in corso sulle piattaforme marine destinate alla coltivazione di idrocarburi e site entro i limiti del mare territoriale

## Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

## Imposta sostitutiva sui capital gain

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

## Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

## Imposta sugli intrattenimenti

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

## Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui per gli apparecchi installati a maggio

## Imposte e contributi

Imprese e lavoratori autonomi localizzati nella ZFU dei Comuni terremotati del Centro Italia, o con nuova attività nel 2020 - Termine, entro le ore 12.00, per la presentazione telematica al MISE delle domande di agevolazione

## IMU

Enti non commerciali - Versamento del conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno precedente e della prima rata dell'imposta dovuta per l'anno in corso, pari al 50% dell'imposta corrisposta per l'anno precedente

Soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali - Termine per il versamento della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno in corso (è possibile effettuare il versamento dell'imposta dovuta per tutto l'anno)

## IRPEF

Banche, enti e società finanziari - Versamento della prima rata dell'acconto sulle ritenute relative agli interessi su conti correnti e depositi, pari al 45% delle ritenute complessivamente versate per il periodo d'imposta precedente

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare cumulativo non è di almeno 500,00 euro

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di aprile, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. I) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

## IRPEF e IRES

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

## IVA

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di aprile, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime opzionale trimestrale - Regolarizzazione versamento del trimestre gennaio-marzo, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) - Regolarizzazione versamento del trimestre gennaio-marzo, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo - Versamento della quarta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

## Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente

## Tributi ambientali

Soggetti ancora obbligati alla presentazione della dichiarazione ambientale (MUD) - Presentazione alla Camera di commercio, competente per territorio, del modello MUD relativo all'anno precedente

# Altre scadenze

**20 giugno 2021, Domenica \***

## Contributo CONAI

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente

**21 giugno 2021, Lunedì**

## IRPEF e IRES

Imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi - Termine finale, entro le ore 8.00, per presentare al soggetto gestore (RAM spa), mediante PEC, le domande di contributi (secondo periodo) per il rinnovo del parco veicolare

**24 giugno 2021, Giovedì**

## Imposte dirette

Start up innovative - Inizio presentazione in via telematica a Invitalia, dalle ore 12.00, delle domande di agevolazioni per l'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub e business angels

**25 giugno 2021, Venerdì**

## Contributi ENPAIA

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia

## IVA

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di maggio, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di maggio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale - Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi ad aprile e maggio